

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/1576 DELLA COMMISSIONE**del 26 giugno 2017****che modifica il regolamento (UE) n. 540/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni relative ai sistemi di allarme acustico per l'omologazione UE dei veicoli****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 540/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo al livello sonoro dei veicoli a motore e i dispositivi silenzianti di sostituzione, che modifica la direttiva 2007/46/CE e abroga la direttiva 70/157/CEE ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 2, e l'articolo 9,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) n. 540/2014 stabilisce le prescrizioni relative all'omologazione UE di tutti i veicoli nuovi delle categorie M (veicoli impiegati per il trasporto di passeggeri) e N (veicoli utilizzati per il trasporto di merci) per quanto riguarda il loro livello sonoro. Tale regolamento reca inoltre disposizioni riguardanti i sistemi di allarme acustico (AVAS) dei veicoli ibridi elettrici ed esclusivamente elettrici, affinché gli utenti della strada vulnerabili siano avvertiti della presenza di tali veicoli.
- (2) A seguito dell'adozione, in occasione della 168ª sessione del Forum mondiale per l'armonizzazione dei regolamenti sui veicoli della Commissione economica delle Nazioni Unite per l'Europa (UNECE), svoltasi fra l'8 e l'11 marzo 2016, del regolamento UN 138 relativo all'omologazione dei veicoli silenziosi adibiti al trasporto su strada, andrebbe rivisto l'allegato VIII del regolamento (UE) n. 540/2014 al fine di precisare meglio le prescrizioni relative agli AVAS riguardo al tipo e al volume del suono emesso, al metodo di generazione del suono, all'interruttore di pausa e al livello sonoro a veicolo fermo.
- (3) La scheda informativa a norma dell'allegato I della direttiva n. 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾ riguardante l'omologazione UE dei veicoli relativamente al livello sonoro ammissibile e l'addendum al certificato di omologazione UE dovrebbero essere aggiornati in modo da rispecchiare le prescrizioni dettagliate in materia di AVAS.
- (4) Inoltre, per consentire l'omologazione dei veicoli ibridi elettrici ed esclusivamente elettrici dotati di AVAS, è opportuno introdurre prescrizioni per le prove dei livelli minimi delle emissioni sonore degli AVAS a marcia in avanti e a marcia indietro, nonché sullo spostamento della frequenza sonora.
- (5) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 540/2014.
- (6) Dato che il regolamento (UE) n. 540/2014, divenuto applicabile il 1º luglio 2016, non può essere pienamente applicato senza le modifiche dell'allegato VIII di cui al presente atto, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore prima possibile,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1***Modifiche del regolamento (UE) n. 540/2014**

Il regolamento (UE) n. 540/2014 è così modificato:

1) l'allegato I è così modificato:

a) nell'appendice 1 è aggiunto il seguente punto 12.8:

«12.8. AVAS

12.8.1. Numero di omologazione di un tipo di veicolo per quanto riguarda le sue emissioni sonore ai sensi del regolamento UNECE n. 138 ⁽¹⁾⁽¹⁾ GUL 158 del 27.5.2014, pag. 131.⁽²⁾ Direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che istituisce un quadro per l'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli (direttiva quadro) (GU L 263 del 9.10.2007, pag. 1).